



**DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE**
(semplificato per comuni sotto i 5.000 abitanti)
(art. 170, D.Lgs. n. 267/2000)
2020-2022
NOTA DI AGGIORNAMENTO

La nota di aggiornamento al DUP

Attraverso la presente nota di aggiornamento, presentata contestualmente allo schema di bilancio di previsione 2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo per il periodo 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale nr. 54 del 25.11.2019 in conformità a quanto previsto dall'art. 170 comma 1 del D.lgs 267/2000, viene integrato ed aggiornato al fine di tenere conto delle modifiche sopravvenute al quadro normativo ed al contesto di riferimento.

Gli indirizzi e le direttive del Consiglio comunale sul DUP.

Il DUP presentato dalla Giunta comunale nel mese di novembre 2019 è stato discusso dal Consiglio comunale secondo quanto previsto dal principio contabile sulla programmazione. Nell'ambito della discussione e della successiva votazione, il Consiglio può approvare il documento ovvero fornire indirizzi e direttive alla Giunta comunale che dovranno essere tenuti in considerazione in occasione nella stesura della nota di aggiornamento e nella elaborazione del bilancio di previsione. In particolare Arconet, con la FAQ n. 10, ha precisato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come il DUP definitivo che accompagnerà il bilancio di previsione.

Confermando quindi l'analisi già esposta nel Dup approvato a novembre (parte prima) si procederà al parziale aggiornamento della parte seconda -indirizzi generali relativi alla programmazione- anche in considerazione delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020.

La legge di bilancio 2020

Dalla stesura del DUP alla presentazione della nota di aggiornamento è intervenuta la legge n. 160/2019 "Legge di bilancio 2020" che puntualmente modifica il quadro normativo che presiede la predisposizione dei bilanci degli enti locali.

Come ogni anno tale legge è ricca di novità di cui si riportano solo quelle più significative.

- Obbligo di pubblicazione di tutte le delibere di approvazione delle tariffe ed efficacia dalla loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale,
- Abolizione della luc ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa dei rifiuti,
- Differimento del termine per l'approvazione delle aliquote Imu, che comprende anche la Tasi, e relativo regolamento,
- Introduzione dei nuovi criteri Arera per la determinazione della Tassa Rifiuti – Tari con approvazione del regolamento e relative tariffe entro il 30 aprile.
- Istituzione dal 2021 del "canone unico" che assorbe i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico, sull'imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- Progressiva restituzione con il fondo di solidarietà del taglio operato con il D.L. 66/2014;
- Previsione contributi agli investimenti per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile in proporzione alla classe demografica,
- Fondi per investimenti messa in sicurezza legge 145/2019;
- Fondi per la viabilità e mobilità sostenibile
- Fondi per la progettazione
- Fondi per la messa in sicurezza di scuole e asili
- Facoltà di riduzione del FCDE,
- Introduzione dal 2021 del fondo garanzia debiti commerciali
- Nuove norme in termini di estrazione dell'organo di revisione economico-finanziario a livello provinciale.

La riforma della tassazione locale

"Il prelievo sugli immobili è stato interessato negli ultimi anni da frequenti modifiche normative. Da ultimo, la Legge di Stabilità per il 2014 ha introdotto una revisione della tassazione degli immobili finalizzata a rafforzare il legame fra l'onere dell'imposta e il corrispettivo ricevuto sotto forma di servizio locale. Il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale) si articola su una componente di natura patrimoniale (IMU- Imposta Municipale Propria) e una relativa ai servizi fruiti dal proprietario o dal possessore dell'immobile (TASI – Tributo per i Servizi Indivisibili e TARI – Tassa sui Rifiuti). Il quadro dei tributi locali sugli immobili si presenta quindi estremamente articolato e prevede, oltre alle imposte sulle proprietà e sui servizi e a una addizionale comunale all'IRPEF, anche una serie di tributi minori e canoni sull'occupazione di spazi e aree pubbliche e sulla diffusione dei messaggi pubblicitari. A regime, le risorse a disposizione degli enti locali per il finanziamento della spesa non dipenderanno più dai costi effettivamente sostenuti, che possono inglobare inefficienze, ma da quelli che dovrebbero sostenere se si allineassero a un fabbisogno standard. I fabbisogni standard, assieme alle capacità fiscali (ovvero il gettito che ciascun ente potrebbe ottenere applicando un'aliquota standard alle proprie basi imponibili) rappresenteranno in prospettiva i cardini su cui costruire i nuovi meccanismi per la perequazione delle risorse – così come delineati dalla legge delega sul federalismo fiscale - per assicurare il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali. Dal 2015, il 20 per cento delle risorse agli enti locali sarà ripartito sulla base di capacità fiscali e fabbisogni standard, superando gradualmente il precedente criterio di riparto basato sulla spesa storica, fonte di distorsioni e inefficienze" (PNR 2015, pag. 18).

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che dal 2019 non è più stato reiterata la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) e successivamente prorogato di anno in anno fino al 2018.

Anche per l'anno 2020, così come già avvenuto per il 2019, il Comune ha libertà di manovra sulle proprie entrate anche di tipo tributario (le entrate di tipo patrimoniale, la TARI e l'imposta di soggiorno sono sempre state escluse dal blocco).

Inoltre si segnala che a decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi a: imposta di soggiorno, contributo di sbarco delle isole minori, contributo di accesso alla laguna di Venezia e contributo di soggiorno del Comune di Roma avranno effetto dal 1° giorno del 2° mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del MEF e a tale proposito lo stesso Ministero dovrà provvedere alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Importanti novità ha previsto inoltre la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di tributi locali: in particolare l'art. 1 ai commi 738 e seguenti prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa IMU.

A decorrere dall'anno 2020 viene completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti.

La norma prevede, in analogia alla prassi europea di scrittura delle norme, a dare esplicitamente le definizioni necessarie all'applicazione del tributo (immobili, abitazione principale, pertinenze, area fabbricabile, terreno agricolo, soggetto attivo e soggetto passivo, base imponibile, esenzioni, modalità e termini di versamento, modalità e termini della dichiarazione, regime sanzionatorio, autonomia regolamentare ecc....).

Vengono in particolare definite le aliquote applicabili dai Comuni e le possibilità di variazione delle stesse con apposita deliberazione del Consiglio Comunale entro definiti intervalli.

La variabilità delle aliquote, rispetto al passato, viene molto ridotta comprimendo di fatto l'autonomia tributaria del Comune a favore di una maggiore semplificazione della norma nei confronti dei contribuenti: infatti, al comma 756 si prevede che a decorrere dall'anno 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possano diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre prevista una nuova modalità di "formazione" della delibera di approvazione delle aliquote annuali, che dovrà essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consentirà, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 del medesimo art. 1, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non sarà idonea a produrre gli effetti inerenti i versamenti del tributo da parte del contribuente e a tal fine dovrà essere pubblicata entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento sul Portale del federalismo fiscale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 779 per l'anno 2020 i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c) TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

In coerenza con quanto previsto al sopra citato comma 779 della legge di bilancio 2020, entro il prossimo 30 giugno 2020 si provvederà ad approvare le aliquote della nuova IMU, e a rideterminare il gettito del tributo, apportando le necessarie variazioni di bilancio anche ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio.

TASI

Come evidenziato nel paragrafo dedicato all'IMU, la legge di bilancio 2020 sopprime la TASI conglobandola nell'IMU.

A tal scopo la norma prevede al comma 755 che dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espresa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di che trattasi, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

In coerenza con quanto previsto al sopra citato comma 779 della legge di bilancio 2020, entro il prossimo 30 giugno 2020 si provvederà ad approvare le aliquote della nuova IMU, e a rideterminare il gettito del tributo, che terrà conto di quello derivante dai cespiti soggetti alla TASI, apportando le necessarie variazioni di bilancio anche ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale IRPEF è prevista dal D.Lgs. n. 360/1998, in base al quale i comuni possono variare l'aliquota fino ad un massimo dello 0,8 per cento, anche differenziata in funzione dei medesimi scaglioni di reddito IRPEF, nonché introdurre soglie di esenzione per particolari categorie di contribuenti. La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento

dell'economia del paese.

La previsione è sempre di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

La regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

Ulteriori dettagli tecnici sull'argomento saranno descritti nella nota integrativa al bilancio 2020/2022.

Alla data di stesura della presente nota l'Amministrazione ha valutato di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota applicata nel 2019 con lo scaglione di esenzione fino a € 15.000,00.

Tassa rifiuti – Tari

Con riferimento al presente tributo, occorre segnalare che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019).

Il documento in questione ridisegna completamente la metodologia di calcolo dei costi da inserire all'interno del piano economico finanziario, la base annua di riferimento, le voci da considerare e da escludere, la fonte di reperimento dei dati (fonti contabili obbligatorie), prevedendo meccanismi perequativi e di conguaglio rispetto ai costi attuali.

Anche il procedimento di approvazione del PEF viene profondamente rivisto, confermando che esso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti, ma che non può essere solo un elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentare del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Inoltre, nel procedimento di approvazione, la delibera n. 433/2019 attribuisce le diverse competenze relative al complesso iter di approvazione dei documenti a diversi soggetti, ad oggi non ancora del tutto definiti con chiarezza, tra i quali il Comune non viene nemmeno citato, (si fa il generico rinvio ai "soggetti competenti"); ma soprattutto viene prevista l'approvazione delle tariffe da parte della stessa ARERA che «verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa».

Da ultimo il D.L. 124/2019 all'art. 57bis, introdotto in sede di conversione dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301), in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevede che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possano approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

E' pervenuta recentemente, prot. 1735 del 25.02.2020, la nota del gestore con la quale viene richiesto l'invio dei documenti utili alla predisposizione del PEF 2020 che sarà approvato entro aprile 2020 apportando le necessarie variazioni di bilancio anche ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Imposta di pubblicità e Tosap

Le aliquote sono state confermate nella misura applicata per il 2019.

Il Fondo di solidarietà comunale.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Di difficile stima l'applicazione della diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, della clausola di salvaguardia (+/- 4%) al fine di calmiere gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia, oltre che della quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c) della Legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 884).

Inoltre l'art. 57, comma 1 del DL 124/2019, attraverso la riscrittura della lett. c) del comma 449 della legge 232/2016, prevede che la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030, al fine di consentire il passaggio graduale dal principio della spesa storica ad una distribuzione delle risorse basata su fabbisogni e capacità fiscali.

Si prevede tuttavia che per la determinazione di questa differenza la Commissione tecnica deve costruire una metodologia per neutralizzare la componente rifiuti, anche attraverso la previsione della sua esclusione dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard.

Da ultimo la Legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 comma 848, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi.

Qui in dettaglio gli importi del Fondo di Solidarietà Comunale 2020 resi disponibili dal Ministero.

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2020		502.176,27	
A1	Quota alimentazione F.S.C. 2020, come da DPCM in corso di approvazione	93.319,53	
B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni			
B1-B7 del 2018	F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche	501.840,45	
B2	Attribuzione compensativa da correzione annuali decorrenza 2019	-181,14	
B3	Integrazione 2020 effetto aggiornamento agevolazione terremotati riduzione 1200 mln Legge 190/2014, L. 436 bis agg. Art. 9 DL 91/2018	5.162,96	
B4	C) QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753.279 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art. 1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato L. 2020)		147.873,65
	C1 RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale		147.873,65
	C2 RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locatori, canone concordato e comodat)	852,60	
	C3 RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni	4.105,90	
	C4 TASI assegnazione 80 mln "cicetto" riscosso - TASI ab. Princ. 1.5% c. 380 soves L. 228/2012, inserita da L. Stabilità 2016	0,00	
	C5		152.830,15

B5		502.176,27	
B6	F.S.C. 2020 50% di BS spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	251.088,14	
B7	Per i comuni delle 15 Regioni a Statuto Ordinario la somma algebrica del 50% di BS determina il Fondo da ripartire, come da DPCM in corso di approvazione	251.088,14	
B8	F.S.C. 2020 50% spettante in base a fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2020	191.359,36	
B9	QUOTA F.S.C. 2020 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B6 + B8) Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016	442.447,49	
B10	Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016	0,00	
B11	Correttivo art. 1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016	1.851,49	
B12	Quota F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse e applicazione del correttivo (B9 + B10 + B11)	444.298,98	
QUOTE COMPENSATIVE			
B13			
B14			
B15			
B16			
E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C. 2020 COME DA DPCM IN CORSO DI APPROVAZIONE			
E1	Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L. 160/2019)		6.800,93
E2	F.S.C. 2020 con integrazione (D4 + E1)		603.480,98
Altre componenti di calcolo della spettanza 2020			
Riduzione per di mobilità ex AGE5 (art. 7 c. 31 Soves, DL. 78/2010)			
F1			In corso di quantificazione

B5		502.176,27	
B6	F.S.C. 2020 50% di BS spettante ai comuni delle 15 R.S.O.	251.088,14	
B7	Per i comuni delle 15 Regioni a Statuto Ordinario la somma algebrica del 50% di BS determina il Fondo da ripartire, come da DPCM in corso di approvazione	251.088,14	
B8	F.S.C. 2020 50% spettante in base a fabbisogni e Capacità Fiscale - Coefficienti 2020	191.359,36	
B9	QUOTA F.S.C. 2020 risultante da PEREQUAZIONE RISORSE (B6 + B8) Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016	442.447,49	
B10	Correttivo art. 1 comma 450 L. 232/2016	0,00	
B11	Correttivo art. 1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016	1.851,49	
B12	Quota F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. dopo perequazione risorse e applicazione del correttivo (B9 + B10 + B11)	444.298,98	
QUOTE COMPENSATIVE			
B13			
B14			
B15			
B16			
E) INCREMENTO 100 MLN DOTAZIONE F.S.C. 2020 COME DA DPCM IN CORSO DI APPROVAZIONE			
E1	Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L. 160/2019)		6.800,93
E2	F.S.C. 2020 con integrazione (D4 + E1)		603.480,98
Altre componenti di calcolo della spettanza 2020			
Riduzione per di mobilità ex AGE5 (art. 7 c. 31 Soves, DL. 78/2010)			
F1			In corso di quantificazione

Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare

Sentito il competente ufficio tecnico, si conferma quanto esposto alla pagina 23 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019.

Programmazione investimenti e piano triennale delle opere pubbliche

Sentito il competente ufficio tecnico, si conferma quanto esposto alla pagina 26 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019.

Programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Rispetto a quanto esposto nel Dup 2020/2022 approvato con il citato provvedimento consiliare nr. 54/2019, in data 02.03.2020, tenuto conto delle novità intervenute successivamente alla sua approvazione, si prende atto che la Giunta Comunale con atto nr. 21 del 02.03.2020 ha approvato "il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022".

I programmi di spesa

Si confermano per ogni missione dell'ente gli obiettivi operativi già evidenziati nel Dup approvato a novembre 2019 dando atto che saranno attivate anche nuove iniziative utili a potenziare e/o migliorare i servizi esistenti anche attraverso l'acquisizione di manifestazioni d'interesse nella gestione dei servizi scaduti o in scadenza nel rispetto delle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione oltre che delle disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti (D.lgs. 50/2016) e s.m.i

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Si conferma quanto esposto alla pagina 70 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019.

Il Programma triennale di razionalizzazione e qualificazione della spesa

Si conferma quanto esposto alla pagina 75 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019.

Programma degli incarichi di collaborazione

Sentito il competente ufficio tecnico, si conferma quanto esposto alla pagina 86 e seguenti del Dup 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare nr. 54/2019 precisando che si valuterà la possibilità di accedere ai contributi per la progettazione a seguito della proroga al 15 maggio 2020 di tale facoltà prevista dalla legge 28 febbraio 2020, nr. 8 (milleproroghe).

Il concorso delle autonomie locali agli obiettivi di governo

Gli enti locali sono chiamati direttamente a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di governo.

La materia del controllo del debito pubblico discendente dagli obblighi imposti originariamente dal trattato di Maastricht relativi al patto di stabilità e crescita tra gli stati membri dell'Unione Europea, dalle disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed in ultimo dal Trattato sulla stabilità sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria stipulato il 2 marzo 2012 (e ratificato dall'Italia con legge 23 luglio 2012, n. 114), ha subito nel tempo numerose evoluzioni, vincolando in maniera rilevante le attività degli enti.

Tra le ultime normative succedutesi, la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha previsto ai commi 819-826 la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale, le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a partire dal 2019 e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Gli enti pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, utilizzando la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

La legge di bilancio è poi intervenuta modificando e/o eliminando numerose sanzioni relative agli anni passati, anche nei confronti degli enti in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti TUEL, disponendo, tra l'altro, al comma 827, la disapplicazione del divieto di assunzione di personale per le amministrazioni comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.

Infine il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01/08/2019 ha aggiornato gli schemi di bilancio e di rendiconto (allegati 9 e 10 al D.Lgs. 118/2011): in particolare, per quanto attiene al vigente prospetto di "Verifica degli equilibri", sono inseriti, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione. La partecipazione agli equilibri di tali componenti contabili incide, naturalmente, sulla determinazione del risultato finale.

La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata dal MEF attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Il rispetto degli equilibri di finanza pubblica è pertanto desumibile, in sede di preventivo, dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, cui si rinvia, sottolineando che gli aggregati andranno costantemente monitorati in corso d'anno, con particolare riferimento all'incidenza delle nuove voci rilevanti introdotte con il Decreto MEF del 01/08/2019.

Considerazioni finali

Per quanto non modificato con la presente nota si ritengono confermati i contenuti del Dup approvato con deliberazione Consiliare nr. 54 del 25.11.2019 riportando di seguito le risultanze del bilancio finanziario 2020/2022 che sarà sottoposto al Consiglio Comunale per la relativa approvazione.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	155.933,66	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ^{u)}		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contrattato ^{h)}		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	3.483.484,97	2.853.304,77	2.791.984,00	2.765.984,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.985.645,08	2.324.520,00	2.332.600,00	2.289.600,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	192.740,99	123.317,77	110.000,00	107.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.345.775,42	1.185.300,00	504.700,00	364.700,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.162.236,08	585.455,00	578.117,00	578.117,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.241.650,00	1.185.300,00	504.700,00	364.700,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.582.272,15	4.218.592,77	3.465.417,00	3.339.417,00	Totale spese finali	4.829.260,39	4.038.604,77	3.296.684,00	3.150.684,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	179.988,00	179.988,00	188.733,00	188.733,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.219.329,00	1.219.329,00	750.000,00	750.000,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.115.153,53	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.219.329,00	1.219.329,00	750.000,00	750.000,00
Totale titoli	8.916.754,68	7.534.921,77	6.332.417,00	6.166.417,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.134.908,53	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.072.688,34	7.534.921,77	6.332.417,00	6.166.417,00	Totale titoli	8.363.485,92	7.534.921,77	6.332.417,00	6.166.417,00
Fondo di cassa finale presunto	709.202,42				TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.363.485,92	7.534.921,77	6.332.417,00	6.166.417,00

